



## **COMUNE DI ALMESE**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

### **Art.1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi del combinato disposto degli artt.16, 17, 18 e 19 del CCNL 2019-2021.
2. I responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono automaticamente individuati come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione.

### **Art. 2 - Tipologie di incarico**

1. L'area degli incarichi di Elevata Qualificazione è costituita da posizioni di lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: tali incarichi sono a termine, rinnovabili, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità e caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza oppure di attività con contenuti di alta professionalità.
2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione si distinguono in relazione al contenuto delle prestazioni professionali ed alla relativa responsabilità per:
  - direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
  - lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizione ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. In sede di istituzione o attivazione dell'incarico è declinato lo specifico profilo di ruolo, da cui risultano:
  - i contenuti professionali specifici e le attività peculiari dell'incarico;

- le aree di risultato da conseguire;
  - gli eventuali requisiti professionali e culturali specifici;
  - il peso dell'incarico e la relativa valorizzazione economica.
4. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria/livello di inquadramento.

### **Art. 3 - Requisiti generali per l'accesso agli incarichi**

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 2 del CCNL 16.11.2022 sono conferiti di norma a dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso interno, volto alla formazione di una lista di aspiranti agli incarichi.
3. L'incarico di E.Q. è compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale, di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

### **Art 4 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ**

1. Nell'ipotesi in cui non siano in servizio dipendenti appartenenti alla area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. È possibile avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 1, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

### **Art. 5 - Procedure di conferimento degli incarichi**

1. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL del comparto Funzioni locali 16.11.2022 verrà effettuata, per ogni posizione di lavoro di Elevata Qualificazione, una selezione finalizzata alla scelta del dipendente con il profilo di competenza più adatto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, alla quale affidare l'incarico di responsabile di E.Q.
2. Il requisito necessario per poter partecipare alle selezioni è l'inquadramento nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. L'ente, inoltre, dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - requisiti culturali posseduti;
  - attitudini e le capacità professionali;
  - esperienze acquisite.
3. Per l'individuazione del personale da incaricare, verrà predisposto un avviso interno, con relativo modulo di domanda, per cinque giorni di pubblicazione ufficiale, da comunicare, anche via e-mail istituzionale, a tutti i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con l'indicazione dei posti liberi relativi agli incarichi di E.Q che l'ente intende ricoprire, nonché i requisiti di accesso alle medesime ed il termine di presentazione delle domande.
  4. Ogni dipendente potrà presentare domanda per una o più incarichi di E.Q, con istanze diverse, allegandovi curriculum professionale e motivazioni personali a supporto di ogni singola domanda.
  5. Per la copertura di un incarico di E.Q. il Sindaco prende in esame la lista degli aspiranti appartenenti al corrispondente profilo professionale ricercato. Analizza quindi i curricula ed eventualmente i fascicoli personali dei possibili aspiranti (comprese le schede di valutazione della performance individuale) in relazione al profilo di ruolo dell'incarico da affidare.
  6. Sulla base delle suddette valutazioni e di un eventuale colloquio, volto ad approfondire con i possibili aspiranti gli aspetti tecnico motivazionali, il Sindaco individua la persona ritenuta più idonea all'assunzione dell'incarico.

#### **Art. 6 - Conferimento degli incarichi**

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi di EQ con proprio decreto scritto e motivato, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale.
2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni e possono essere rinnovati.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, di norma la durata dell'incarico non può essere inferiore ad un anno e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere, ad eccezione di incarichi per la realizzazione di specifici progetti di durata inferiore all'anno.
5. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa e gestionale può confermare provvisoriamente gli incarichi cessati per un periodo non superiore a 120 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi.

6. Ai titolari di incarico di E.Q. non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell'incarico oltre alla scadenza e/o della eventuale proroga, indicata nell'atto di conferimento.

#### **Art. 7 - Revoca dell'incarico**

1. L'incarico di EQ può essere revocato prima della sua naturale scadenza per:
  - a) valutazione negativa della performance individuale;
  - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione;
  - c) intervenuti mutamenti organizzativi;
  - d) per ragioni disciplinari di particolare rilevanza che comportino l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla multa e nei casi previsti dalla sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.
2. Per le finalità di cui al comma 1 lett. a) la valutazione negativa si concretizza qualora nella valutazione della performance individuale venga assegnato un punteggio compreso nella fascia più bassa prevista dal sistema di valutazione per l'erogazione della retribuzione di risultato.
3. La revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione comporta la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nell'Area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito della sola Area di appartenenza.

#### **Art. 8 - La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione**

1. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione va intesa come strumento per la gestione delle risorse umane e per tale motivo è passibile di aggiornamenti al verificarsi di modifiche rilevanti nell'organizzazione dell'ente.
2. La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di responsabilità individuata.
3. La graduazione delle Elevate Qualificazioni avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.
4. La retribuzione di posizione può variare da un valore minimo di € 5.000,00 ad un valore massimo di € 18.000,00 e viene attribuita dal Sindaco, in fase di decreto di nomina, tenendo conto della fascia retributiva in cui si colloca la pesatura del settore nell'ambito e nel rispetto dei limiti sotto indicati:

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>FASCIA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b>
Fino a 60	Da € 5.000,00 ad € 8.000,00
Da 61 a 80	Da € 8.000,00 ad € 12.000,00
Da 81 a 90	Da € 12.000,00 ad € 16.000,00
Da 91 a 100	Da € 16.000,00 ad € 18.000,00

5. La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione degli incarichi di EQ a personale dipendente appartenente all'area degli Istruttori e degli Operatori esperti varia da € 3.000,00 ad € 9.500,00.
6. Entro i limiti stabiliti dal CCNL di riferimento l'importo definito per ciascuna fascia può essere rideterminato in relazione al numero complessivo delle posizioni istituite ed all'ammontare delle risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato.
7. All'interno di ciascuna fascia di punteggio, il Sindaco può modificare le attribuzioni oggetto dell'incarico di Elevata Qualificazione, senza che ciò comporti una nuova pesatura da parte del Nucleo di Valutazione. Diversamente, la modifica delle attribuzioni oggetto dell'incarico, che sulla base dei parametri comporti l'assegnazione ad una diversa fascia di punteggio, deve essere preceduta da una nuova graduazione, tenuto conto delle risorse finanziarie eventualmente disponibili.
8. Al titolare di incarico di Elevata Qualificazione, può essere attribuito un incarico ad interim relativo ad altra posizione di responsabilità con incarico di Elevata Qualificazione vacante, per la durata dello stesso e al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, viene attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di responsabilità con incarico di Elevata Qualificazione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. L'ammontare del compenso viene determinato in proporzione all'importo della retribuzione di posizione spettante secondo le fasce retributive di cui al comma 4 del presente articolo.

#### **Art. 9 - Valutazione annuale**

1. Il Nucleo di Valutazione effettua annualmente la valutazione delle attività svolte dagli incaricati, sulla base del sistema di valutazione della performance vigente. La valutazione positiva dà titolo alla retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL 16/11/2022 che viene corrisposta annualmente, secondo criteri generali stabiliti nel sistema di valutazione della performance individuale.
2. In caso di valutazione non positiva l'Ente, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed è da intendersi quale allegato al Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune di Almese all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.